

REGIONE PIEMONTE


PROVINCIA DI TORINO

CITTA' DI CUORGNE'



REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO "2° LOTTO"

PROGETTO ESECUTIVO



<p>ELAB.</p> <p>15</p>	<p>OGGETTO:</p> <p>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO</p>
-------------------------------	--

PROGETTAZIONE :
ARCH. MARIA TERESA NOTO

COLLABORAZIONE :
GEOM. VALTER CVALETTTO
GEOM. FABIANA MARTINO
GEOM. ROBERTO RICCA

Ottobre 2014

PARTE I.....	1
NORME CONTRATTUALI	1
CAPO I - DESCRIZIONE DEI LAVORI	1
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
Art. 2 MODALITA' E AMMONTARE DELL'APPALTO	1
Art. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	4
ART. 5 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	5
CAPO II - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE	6
Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
Art. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	6
ART. 8 INCARICATI DELLA COMMITTENTE.....	7
A -Direttore dei lavori	7
B- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	8
C -Responsabile del procedimento	8
Art.9 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME	8
Art. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO.....	8
CAPO III - CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI	9
Art. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	9
12.1 GARANZIE	9
12.1.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA)	9
12.1.2 GARANZIA A CORREDO DEL CONTRATTO (CAUZIONE DEFINITIVA).....	9
12.1.3 RIDUZIONI DELLE GARANZIE	10
12.2 COPERTURE ASSICURATIVE	10
ART. 13 SUBAPPALTO E COTTIMI	11
ART. 14 CESSIONI E INTESTAZIONI FIDUCIARIE	13
14.1 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO.....	13
14.2 INTESTAZIONI FIDUCIARIE.....	13
ART. 15 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	14
a) Oneri generali.....	14
B) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:.....	14
d) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della committente sui lavori:	16
e) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'appaltatore:	17
f) Oneri derivanti dall'applicazione di norme in materia di sicurezza.....	18
ART. 16 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI	19
ART. 17 TUTELA DEI LAVORATORI	20

ART. 18 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	21
ART. 19 DOMICILIO DELL'APPALTATORE	21
ART. 20 PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE.....	21
ART. 21 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	21
ART. 22 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE.....	22
CAPO IV INIZIO DEI LAVORI	22
ART. 23 CONSEGNA DEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI	22
ART. 24 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO	23
ART. 25 RINVENIMENTI FORTUITI	24
CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI.....	24
ART. 26 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI.....	24
ART. 27 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	24
ART. 28 CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE	25
ART. 29 GENERALITA' SUL MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	26
ART. 30 CONDUZIONE DEI LAVORI.....	26
ART. 31 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	27
ART. 32 PROROGHE	27
ART. 33 PENALI E TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	27
33.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	27
CAPO VI - VARIANTI AGGIUNTE ED IMPREVISTI	28
ART. 34 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	28
ART. 35 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	29
ART. 36 DANNI DI FORZA MAGGIORE	29
ART. 37 PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI	29
ART. 38 PREZZO DEI LAVORI A CORPO	30
ART. 39 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI.....	30
ART. 40 PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	30
CAPO VII - CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	30
ART. 41 CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	30
ART. 42 CONTABILITÀ E RISERVE.....	31
ART. 43 DOCUMENTI CONTABILI	31
ART. 44 ACCERTAMENTO, REGISTRAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI	31
CAPO VIII PAGAMENTI E COLLAUDO.....	32
ART. 45 ANTICIPAZIONI DELLA COMMITTENTE ALL'APPALTATORE.....	32

ART. 46 ANTICIPAZIONE DI SOMME DELL'APPALTATORE E INTERESSI	32
ART. 47 PAGAMENTI.....	32
ART. 48 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	33
ART. 49 PREZZO CHIUSO	33
ART. 50 CONTO FINALE.....	33
ART. 51 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	33
CAPO IX GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO	34
ART. 52 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA.....	34
ART. 53 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO	34
ART. 54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI	34
ART. 55 RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO	34
ART. 56 CESSIONI, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI.....	35
ART. 57 ACCORDO BONARIO.....	35
ART. 58 CONTESTAZIONI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE.....	35
ART. 59 NORME FINALI.....	35

PARTE I NORME CONTRATTUALI

CAPO I - DESCRIZIONE DEI LAVORI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione dell'intervento di **“Realizzazione nuovi loculi e tombe di famiglia nel cimitero Capoluogo – II° lotto”**, secondo il progetto a firma dell'Arch. Maria Teresa NOTO, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Cuornè.

ART. 2 MODALITA' E AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori sono appaltati a corpo. L'importo complessivo dei lavori e oneri compresi nell'appalto ammonta a **€.148.485,13** di cui €.71.361,95 per importo manodopera soggetto a ribasso d'asta ed €.6.815,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Le categorie di lavoro, le aliquote percentuali e l'incidenza degli oneri per la sicurezza sono riportati nella *tabella 1* di seguito allegata.

Le categorie di lavoro così definite corrispondono a gruppi di lavorazioni ritenute omogenee il cui corrispettivo è previsto a corpo; i pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali verrà contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita, secondo le modalità di cui all'articolo 48 del presente capitolato.

L'importo contrattuale complessivo corrisponderà all'importo dei lavori a base d'asta (A) al netto del ribasso offerto, più l'importo relativo alla manodopera (B) e gli oneri della sicurezza (C) che non sono soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.

$$IC = A - (A \times r) + B + C$$

Dove:

IC : importo contrattuale

A : importo soggetto a ribasso d'asta

r : ribasso offerto in sede di aggiudicazione dei lavori (%)

B : importo relativo alla manodopera

C : importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

La descrizione sommaria delle opere di cui al progetto è riportata nell'articolo 3.

La descrizione analitica è riportata nel Progetto Esecutivo e nei vari articoli di capitolato.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici ex D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145 e a quelle previste nel presente Capitolato Speciale.

L'importo dei lavori a corpo è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisorie e ponteggi e gli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d'appalto e in conformità con quanto stabilito dall'art. 326, comma 2 della legge 20.3.1865 n. 2248 Allegato F.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Committente, complete e finite in ogni loro particolare.

La valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite in più o in meno rispetto al progetto e ordinate dalla Committente e dal D.L. avverrà sulla scorta delle norme contenute nel D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. e nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000 n.145 e s.m. e i., applicando alle quantità ottenute i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi da assoggettarsi al ribasso percentuale indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

Per lavorazioni non previste si farà riferimento all'Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione dicembre 2013, e se non previsti, si provvederà, alla formazione di nuovi prezzi desunti mediante analisi determinate nel rispetto dell'art. 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. e determinati a norma dell'art. 163 del medesimo D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., da assoggettarsi al ribasso percentuale indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. Resta inteso che il ribasso percentuale è esteso a tutti i prezzi unitari di nuova formazione.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Committente medesima su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

La Committente si riserva di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, fermo restando comunque quanto previsto agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 s.m. e i..

La categoria prevalente e le lavorazioni subappaltabili o scorporabili, ai sensi dell'ex art. n. 8 del D.Lgs. 163/2006, sono riportate nella *tabella 2* di seguito allegata.

È altresì di seguito riportato nella *tabella 3* il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di mano d'opera per le diverse categorie di cui si compone l'opera e nella *tabella 4* i corpi d'opera che compongono le categorie di lavoro.

Tabella 1 - Categorie dei lavori, aliquote percentuali e incidenza degli oneri per la sicurezza

Corpo	Categoria Lavori	Importo lavori TOTALE	Importo manodopera		Importo sicurezza soggetti ribasso, rispetto a ILT	oneri non a
			%	€		
		€	%	€	€	
1	Edifici civili e industriali (OG1)	148.485,13	48,06%	71.359,39	6.815,50	
	TOTALE	148.485,13		71.359,39	6.815,50	

Tabella 2 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

-	CATEGORIA OPERE GENERALI PREVALENTE	IMPORTO EURO
	Edifici civili e industriali (OG1)	€ 148.485,13
		€ 148.485,13

Tabella 3 - Incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera

N.	CATEGORIA LAVORI	IMPORTO	INCIDENZA VOCE		% INCIDENZA MANODOPERA
			%	€	
1	Edifici civili e industriali (OG1)	148.485,13			
	Progr. 10	2.387,10	100,00%	2.387,10	
	Progr. 20	704,45	86,57%	609,84	
	Progr. 30	423,00	74,38%	314,63	
	Progr. 40	563,56	25,47%	143,54	
	Progr. 50	338,63	48,66%	164,78	
	Progr. 60	154,69	58,04%	89,78	
	Progr. 70	118,04	41,07%	48,48	
	Progr. 80	937,58	0,00%	-	
	Progr. 90	3.420,69	0,00%	-	
	Progr. 100	18.634,22	21,58%	4.021,26	
	Progr. 110	113,60	100,00%	113,60	
	Progr. 120	5.822,30	100,00%	5.822,30	
	Progr. 130	1.419,05	70,42%	999,30	
	Progr. 140	2.623,39	52,71%	1.382,79	
	Progr. 150	6.720,50	47,46%	3.189,55	
	Progr. 160	2.482,02	81,04%	2.011,43	
	Progr. 170	6.015,26	26,68%	1.604,87	
	Progr. 180	7.466,40	67,97%	5.074,91	
	Progr. 190	10.029,84	78,37%	7.860,39	
	Progr. 200	3.688,80	59,16%	2.182,29	
	Progr. 210	807,60	67,56%	545,61	
	Progr. 220	807,60	67,56%	545,61	
	Progr. 230	582,48	82,83%	482,47	
	Progr. 240	14.086,42	67,42%	9.497,06	
	Progr. 250	256,95	55,63%	142,94	
	Progr. 260	2.463,13	63,80%	1.571,48	
	Progr. 270	10.757,93	66,10%	7.110,99	
	Progr. 280	4.346,43	94,24%	4.096,08	
	Progr. 290	1.537,60	54,11%	832,00	
	Progr. 300	1.642,61	52,01%	854,32	
	Progr. 310	318,32	62,82%	199,97	
	Progr. 320	582,00	50,04%	291,23	
	Progr. 330	426,12	35,87%	152,85	
	Progr. 340	2.259,36	0,00%	-	
	Progr. 350	547,84	0,00%	-	
	Progr. 360	4.140,00	0,00%	-	
	Progr. 370	1.425,00	0,00%	-	
	Progr. 380	165,00	0,00%	-	
	Progr. 390	165,00	0,00%	-	
	Progr. 400	290,00	0,00%	-	
	Progr. 410	222,00	0,00%	-	
	Progr. 420	408,50	0,00%	-	
	Progr. 430	3.841,69	66,41%	2.551,27	
	Progr. 440	18.594,87	21,58%	4.012,77	
	Progr. 450	1.351,06	6,73%	90,93	

	Progr. 460	2.162,60	12,58%	272,06	
	Progr. 470	158,90	55,96%	88,92	
	Progr. 480	75,00	0,00%	-	
			Tot.	71.359,39	48,06%

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, con riferimento alle tavole di progetto, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione lavori.

L'intervento ad oggetto "**Realizzazione nuovi loculi e tombe di famiglia nel cimitero capoluogo**", prevede la realizzazione di nuovi loculi e cellette ossario presso il cimitero capoluogo attraverso la costruzione di un blocco edilizio avente caratteristiche simili a quelli già realizzatinell'area adiacente, nello specifico a prolungamento dell'ultimo lotto realizzato nell'anno 2010 ed in particolare come segue:

- impostazione dell'area di cantiere sulla base delle disposizioni contenute nel PSC a complemento del presente progetto esecutivo;
- montaggio, smontaggio ed adeguamento del ponteggio perimetrale;
- disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione;
- demolizione del tratto di marciapiede in c.a. con carico e trasporto dei detriti alle pubbliche discariche;
- rimozioni/adeguamenti delle parti di copertura del blocco esistente (faldaleria, tegole e adeguamento dell'orditura lignea del lato sud) per consentire l'inserimento del nuovo manufatto edilizio. Si precisa che a seguito di reperimento delle occorrenti risorse economiche saranno effettuate anche le rimozioni delle lattonerie in rame delle falde del blocco esistente, previste in progetto ed attualmente escluse dall'appalto;
- scavo generale di splateamento per la formazione di elementi di fondazione con carico, scarico ed dei materiali di risulta;
- scavo in trincea per la posa del sistema di raccolta e smaltimento acqua superficiale e successivo reinterro;
- realizzazione del magrone cementizio tipo 32,5 R da centrale di betonaggio e getta in opera con autobetoniera;
- formazione degli elementi di fondazione in c.a. (travi rovesce e cordoli), sulla base di apposito progetto strutturale, mediante preparazione del piano per il getto, posa di casseri per il contenimento dei getti di cls e dell'armatura metallica, getto e vibratura dello stesso in cls con fornito da centrale di betonaggio mediante autobetoniera con pompa;
- formazione degli elementi strutturali di elevazione e dei solai delle celle in c.a. e dei pilastri, sulla base delle dimensioni e calcoli di progetto strutturale mediante: posa di casseri per il contenimento dei getti di cls e dell'armatura metallica, getto e vibratura dello stesso in cls con fornito da centrale di betonaggio mediante autobetoniera con pompa; si precisa che per la cassetatura dei loculi e delle cellette ossario viene previsto l'utilizzo di blocchi di poliuretano espanso;
- impermeabilizzazione delle pareti interne delle celle mediante utilizzo di cemento osmotico biermetico;
- realizzazione di tetto mediante orditura portante lignea, con stesa di almeno due riprese di protettivi filmogeni , costituita da travi perimetrali e da n° 2 capriate lignee di testata i legno lamellare, falsi puntoni, assito ligneo, listelli, manto di copertura in coppo canale;
- installazione di linea vita di ancoraggio orizzontale sul tetto ai sensi della normativa UNI EN 795 classe C, con punti intermedi di ancoraggio, da installarsi da parte di operatore qualificato sull'orditura lignea (sulle due travi portanti di colmo), a seguito della quale dovrà essere acquisita apposita certificazione di corretta posa. Eventuali verifiche statiche saranno condotte prima dell'esecuzione dell'occorrente lavorazione ed a carico della ditta appaltatrice. Le

occorrenti risorse economiche per la realizzazione di tutta la linea vita e quanto occorrente (torrette intermedie, ganci antipendolo e quanto altro necessario) saranno reperite nell'ambito delle disponibilità economiche della Stazione Appaltante a seguito di ribasso in sede di procedura di appalto.

- formazione del sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche mediante faldaleria in lamiera di verniciata (gronde, converse,) pluviali in pvc, oltre pozzetti e relativi chiusini in materiale al piede di ogni pluviale e la rete di collegamento e caditoie;
- realizzazione del marciapiede di camminamento del portico mediante massetto cementizio e successiva posa di lastre lapidee in pietra di Luserna;
- chiusura delle celle e rivestimento dei setti di facciata mediante lastre di marmo di Carrara sp 2 cm fissate con borchie metalliche ottonate, in particolare n° 72 per loculi e n° 276 per cellette ossario;
- rivestimento dei pilastri del portico mediante l'abbinamento di elementi laterizi facciavista sabbiati su tre facce e blocchi cementizi facciavista lisci lavorati, colore grigio, fissati con malta cementizia;
- realizzazione di pavimentazione bituminosa nell'area esterna mediante provvista e posa di misto granulare stabilizzato con emulsioni per strato di base per sp 10 cm, realizzazione di binder sp. 6 cm e posa di cordoli cementizi;
- pulizia dell'area interessata dal cantiere e rimozione dello stesso.

Tutte le lavorazioni dovranno eseguirsi a perfetta regola d'arte.

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dai documenti allegati al contratto e dalle indicazioni del presente Capitolato, salvo quanto verrà meglio precisato dalla Direzione Lavori.

In caso di contrasti di indicazioni, quantità e dimensioni delle opere, eventualmente contenuti nei documenti facenti parte dell'appalto, verrà assunta la prescrizione più favorevole per la Stazione Appaltante.

ART. 5 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

5.1 Nessuna opera, è da considerarsi esclusa dall'appalto per dare compiuta la realizzazione dell'intervento in tutte le sue parti.

5.2 Qualora la Committente abbia necessità di occupare od utilizzare, il lavoro realizzato ovvero parte del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale, può come successivamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, procedere alla presa in consegna anticipata secondo le modalità previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

5.3 Direzione lavori: come meglio specificato al successivo art.8 del presente Capitolato, per l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori sarà individuato prima dell'inizio degli stessi.

Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l'Appaltatore sarà tenuto a far capo in sua assenza.

Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Appaltatore che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che l'Appaltatore intendesse loro affidare.

Egli fornirà all'Appaltatore, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune

istruzioni in merito e a demolire senza compenso alcuni quanto esso avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni a forniture extra -contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Per quanto attiene all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla provvista dei materiali e alla sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si rinvia a quanto espressamente disciplinato negli artt. 15 -16 - 17 del D.M. LL.PP. del 19/4/2000 n. 145.

CAPO II - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

In fase esecutiva dovranno fare parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a. L'offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;
- b. Le dichiarazioni prodotte dall'Appaltatore a corredo dell' offerta economica;
- c. Il Capitolato Speciale di Appalto;
- d. Il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici D.M.LL.PP. 145/2000;
- e. Il Cronoprogramma;
- f. L'elenco prezzi unitari;
- g. Tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto;
- h. I piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice degli Appalti;
- i. Le polizze di garanzia.

Non faranno viceversa parte del contratto i seguenti documenti:

- j. Il computo metrico estimativo;
- k. Le analisi prezzi.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei capitolati o dei disegni stessi.

Le quantità riportate nel computo metrico estimativo hanno valore meramente indicativo finalizzato alla stima dell'opera in fase di progetto, e non potranno costituire per nessuna ragione motivo di contestazione nel corso dei lavori, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore in ordine alla compiuta valutazione in sede di offerta per il compimento e la realizzazione dell'opera.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Committente, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant'altro potrà essere comandato dalle competenti Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza ai sensi delle leggi di tutela in vigore.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese previste dall'art. 139 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. .

ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore dichiara, ai sensi e agli effetti dell'art. 106, comma 2 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., così come risulta espressamente indicato in sede di offerta, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- a) avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e

- sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b) avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - c) aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa;
 - d) avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 C.C.;
 - e) aver verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere e di avere verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto degli interventi;
 - f) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo 36 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, compreso il Capitolato generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.

In nessun caso si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'imminente esecuzione dei lavori.

ART. 8 INCARICATI DELLA COMMITTENTE

La Committente si riserva la facoltà di nominare la medesima persona in una o più delle figure seguenti attualmente previste dalla legislazione vigente.

A -DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori sarà individuato prima dell'inizio dei lavori stessi.

La Committente concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti. In linea di massima, i suoi compiti sono:

- a. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
- b. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
- c. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
- d. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla D.Lgs. 163/06, dal regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. con particolare riguardo ai titoli IX e XI e dal D.M. LL.PP. 145/2000, nonché: verificare in occasione dell'emissione

di ogni Stato di Avanzamento Lavori il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

B- COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera viene nominato dalla Committente, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., che contestualmente lo comunica all'Appaltatore. Svolge le funzioni D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., ed art 151 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

C -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori è l'Arch. Maria Teresa NOTO Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Cuornè e svolge le funzioni, pertinenti all'oggetto del presente Appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate all'Artt. 9 e 10 e del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

La tipologia e l'entità dell'intervento, non richiedono la predisposizione di piano di sicurezza ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.. L'impresa aggiudicataria dovrà produrre il piano di sicurezza sostitutivo ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006;

ART.9 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto, nel rispetto delle disposizioni della D. LGS 163/06 e s.m. e i., del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. e del D.M. 145/2000, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei disegni di progetto.

Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto prevarranno le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per quanto non disciplinato e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 e sue modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione ed attuazione”;
- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f) sulle opere pubbliche e s.m. e i.;
- Legge 447/95 e DPCM 5/12/97 sull'inquinamento acustico;
- Norme in materia di prevenzione infortuni:
 - o D.P.R. 27/4/1955 n. 547;
 - o D.P.R. 1/1956 n. 164;
- Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e i.;
- Norme relative alla sicurezza dei lavoratori: D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. e i. e L. 68/99;

ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Committente.

CAPO III - CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario la Committente provvederà ad incamerare la cauzione o ad escutere la fideiussione.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini sopraindicati, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla Committente, sciogliersi da ogni impegno.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli per opere provvisoria.

ART. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 GARANZIE

12.1.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA)

L'offerta da presentare, ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/06, è corredata da una cauzione pari al due per cento dell'importo complessivo a base d'asta. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La garanzia medesima copre altresì il mancato adempimento dell'impresa agli obblighi stabiliti dall'articolo 48 del D.Lgs. 163/06.

La cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 12.1.2 qualora l'impresa risultasse aggiudicataria.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente ed avere validità 180 giorni.

12.1.2 GARANZIA A CORREDO DEL CONTRATTO (CAUZIONE DEFINITIVA)

Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/06, prima della stipula del contratto, l'impresa è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al venti per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, di cui al precedente punto 13.1 da parte della Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e all'art. 29, comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che la Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. Se la cauzione è costituita con deposito di titoli, la Committente può, senza altra formalità venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di legge.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La predetta garanzia di cui all'art. 12.1.2 può essere prestato nelle seguenti forme:

- fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385.
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Nel caso di inadempienze contrattuali la Committente ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione di cui all'art. 12.1.2; ed inoltre l'Appaltatore deve reintegrarla nel termine che gli è prefissato, qualora l'ente appaltante debba valersi di essa in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto.

Le garanzie di cui agli artt. 12.1.1 e 12.1.2. prestate con fideiussione bancaria o fideiussione assicurativa, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice scritta della Committente.

La garanzia di cui all'art. 12.1.2 deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 1° comma dell'art. 1957 c.c.

12.1.3 RIDUZIONI DELLE GARANZIE

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 12.1.1. è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di un sistema di qualità rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06.

L'importo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 12.1.2 è ridotto al 50 per cento per l'Appaltatore in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 1;

Nel caso di associazioni temporanee d'impresa, sia verticali che orizzontali, la riduzione di cui ai commi 1 e 2 è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1.

12.2 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di Assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare anche preesistenti, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, il cui massimale, fisso e inderogabile, sarà stabilito nella lettera di invito.

La durata e la piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di Consegna dei Lavori oggetto dell'Appalto sino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della Committente.

Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per danni a persone, cose e/o animali i cui massimali, intesi come fissi e inderogabili, saranno stabiliti nel bando di gara emesso dalla Stazione Appaltante, come da art. 125 del 207/2010 e s.m. e i..

Inoltre ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai minimi stabiliti nel bando di gara emesso dalla Stazione Appaltante, come da art. 125 del 207/2010 e s.m. e i..

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale delle opere alla Committente, e devono altresì

risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

ART. 13 SUBAPPALTO E COTTIMI

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m. e i. e dagli art. 107, 108, 109 e 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2206;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti

per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3).

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di

importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

ART. 14 CESSIONI E INTESTAZIONI FIDUCIARIE

14.1 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli art. 133 del D.Lgs. 163/06, le cessioni di crediti vantati nei confronti della Committente a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche e intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Committente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica. La Committente, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Committente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

14.2 INTESTAZIONI FIDUCIARIE

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, le società di capitali anche cooperative e consortili aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare alla Committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti

di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto delle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 L. 55/90 e s.m. e i.

ART. 15 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui all'art. 5 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale tra cui quelli di cui agli art. 28, 29, 34 e 48, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, compresi nell'importo contrattuale:

A) Oneri generali

- 1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- 2) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabili alle categorie cui appartengono i dipendenti dell'Appaltatore medesimo e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- 3) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente. In ogni caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Committente, né ha titolo a risarcimento di danni.
- 4) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi.
- 5) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati

B) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

- 1) Tutti gli altri oneri previsti nella parte tecnica del Capitolato Speciale d'appalto.
- 2) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.
- 3) Il compenso per il proprio rappresentante.
- 4) Il compenso per il direttore tecnico del cantiere.
- 5) Le spese per realizzare e mantenere i cantieri, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della

- Committente, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; é compito ed onere dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza sostitutivo e dei disegni di progetto.
- 6) Le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere , compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte e le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di intervento entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
 - 7) Le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti.
 - 8) Il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti.
 - 9) Le spese per il carico, il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di tutti i materiali provenienti dal cantiere quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiali di scavo, di demolizione, di risulta, residui di lavorazioni, ecc.
 - 10) le spese per le copie dei disegni richieste dall'Appaltatore oltre a quelle allegare al contratto.
 - 11) le spese per la redazione del certificato di conformità degli impianti elettrici ai sensi Art. 7 del D.M. del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, con i relativi elaborati grafici e descrittivi;
 - 12) le spese inerenti la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali, effettuata da tecnico abilitato, compreso il collaudo e/o certificazione delle stesse;
 - 13) la revisione e il controllo, da effettuarsi da parte di tecnici abilitati all'uopo, prima dell'inizio dei lavori, di tutti gli elaborati impiantistici consegnati dalla D.L., sia facenti parte del contratto che consegnati in tempi successivi, allo scopo di verificare la corretta fattibilità ed esecuzione degli impianti stessi alla luce della situazione esistente in sito e delle normative vigenti all'atto dell'appalto; le eventuali modifiche dovranno essere preventivamente accettate dalla D.L. stessa e comunque non daranno, in nessun caso, salvo che siano da eseguirsi in dipendenza all'introduzione e/o alla modifica di normative, diritti a richieste di aumento e/o variazione dei prezzi contrattuali, che si intendono, per le parti impiantistiche, a corpo, fissi e invariabili fino al termine dei lavori; si precisa inoltre che tutti i prezzi a corpo riportati nell'elenco prezzi facente parte del contratto, devono intendersi come accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, conseguenti a verifiche e visite da questi condotte in sito, preventivamente alla formulazione della propria offerta, e quindi da questi accettati a tutto suo rischio.
 - 14) Gli oneri per la redazione e la trasmissione agli Enti competenti del Piano di lavoro per la demolizione di manufatti contenenti amianto, ai sensi del D.Lgs. 15.08.1991, n° 277.
 - 15) Gli oneri per la applicazione puntuale, nella esecuzione dei lavori, dei disposti del D.P.R. 24.07.1996 n.503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici " e delle relative Prescrizioni tecniche di cui al D.M. 14.06.1989 n. 236, anche nei dettagli che non compaiono nella progettazione esecutiva.
 - 16) L'onere per la misurazione, preventiva e successiva ai lavori, per l'esecuzione/adequamento degli impianti elettrici, dei dati di resistenza della rete di messa a terra, e per la sua messa a norma, e per il deposito della relativa certificazione presso gli Enti preposti.
 - 17) Gli oneri per il rilievo di dettaglio e l'aggiornamento degli esecutivi e delle relazioni tecniche "come costruito", al termine dei lavori, rispetto a capisaldi stabili, delle reti di impianti realizzate, siano esse sottotraccia in muri o pavimenti o in vista, sia interrate, sia in interni che in esterni delle costruzioni, e per la restituzione su supporto informatico e/o supporto grafico riproducibile, adeguando gli eventuali disegni/file forniti dalla Committente, a firma di un professionista abilitato.
 - 18) La fornitura e posa di cartelli o targhette per l' indicazione/aggiornamento dei quadri elettrici, delle componenti al loro interno, degli interruttori di comando e protezione, del passaggio di canalizzazioni esterne o sottotraccia, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori, intese come parti integrante degli impianti realizzati.
 - 19) Le spese per la produzione di documentazione fotografica a colori delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori.
 - 20) Le spese per l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e assaggi che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori o in relazione ai lavori, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei

- campioni potrà essere ordinata la conservazione in luogo indicato dalla Amministrazione munendoli di suggelli a firma della Direzione lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantire l'autenticità.
- 21) L'esecuzione di ogni prova di carico sugli impianti tecnologici, sia su quelli preesistenti a cui allacciarsi sia su quelli realizzati con l'appalto, con le modalità previste dalla normativa o indicate dalla Direzione Lavori, e per la certificazione relativa prevista dal D.M. del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
 - 22) Nel caso che materiali, attrezzature e impianti proposti dall'Impresa non corrispondano esattamente alle tipologie o ai marchi commerciali indicati a titolo esemplificativo, l'onere per la dimostrazione e la verifica delle corrispondenza delle prestazioni tecniche con le prescrizioni di Capitolato, e l'onere per le eventuali integrazioni di fornitura o le modifiche tecniche necessarie, anche onerose, per il rispetto delle caratteristiche esigenti e commerciali, come nel caso di corpi illuminanti aventi tipici diagrammi di diffusione.
 - 23) La raccolta e consegna in un fascicolo delle schede di documentazione tecnica relativa alle apparecchiature installate, delle istruzioni di funzionamento, delle garanzie commerciali e di tutte le istruzioni per la manutenzione delle opere realizzate.
 - 24) I corsi di formazione del personale della committenza per l'uso di impianti e apparecchiature installate.
 - 25) La predisposizione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione lavori, di idonei locali a uso ufficio del personale di direzione e assistenza, arredati, illuminati e riscaldati, a seconda delle richieste della Direzione lavori.
 - 26) La realizzazione di un idoneo locale, con numero sufficiente di servizi igienici e di locali con acqua corrente, per uso degli operai addetti ai lavori, qualora non siano adottabili diverse soluzioni organizzative, che in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione lavori. I servizi igienici saranno provviste di canalizzazioni per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fognature pubbliche, o di altri dispositivi tecnologici per prevenire inquinamenti.
 - 27) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
 - 28) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti dai Piani di sicurezza e di quanto altro venisse specificamente indicato dalla Direzione lavori, con la puntuale applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. e dal Codice della Strada vigente.
 - 29) La pulizia quotidiana dei locali oggetto di adeguamento e delle vie di accesso, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte.
 - 30) Il sollevamento in quota di materiali approvvigionati direttamente dalla Committenza e l'assistenza nell'uso della gru o dei montacarichi a favore di altre Ditte quando necessario
 - 31) Il libero accesso al cantiere e il passaggio alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, su richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
 - 32) L'adozione di particolare cautele e strutture provvisorie nella demolizione di parti di edifici da distaccare da altre da non demolire, e il ripristino completo delle opere incautamente demolite.
 - 33) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati alle opere stesse in appalto, o a proprietà pubbliche o private, nonché alle persone, restando liberi e indenni la Amministrazione appaltante, la Direzione lavori e il loro personale.
 - 34) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, e il ripristino dei danni da eventuali furti o vandalismi intercorsi nel frattempo.

D) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della committente sui lavori:

- 1) Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che la D.L riterrà opportuni;
- 2) la comunicazione quindicinale alla D.L., riguardante le seguenti notizie - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo - giorni in cui non si è lavorato e motivo, -

- lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- 3) le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso da parte di ditte che eseguano per conto diretto della Committente opere non comprese nel presente appalto;
 - 4) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla D.L. di tutti i materiali e manufatti presenti nei locali o approvvigionati da altre ditte per conto della Committente e non comprese nel presente appalto;
 - 5) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni;
 - 6) la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori ,in contraddittorio con la Direzione Lavori;

E) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'appaltatore:

- 1) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni e assicurazioni prestate a qualunque titolo;
- 2) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- 3) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Committente;
- 4) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 5) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- 6) le spese per la redazione del Piano Operativo dell'Appaltatore e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente, giusta le norme relative al D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.Lgs 277/91, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
- 7) le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti;
- 8) l'approntamento di un programma dei lavori da sottoporre alla Committente secondo quanto previsto all'articolo specifico;
- 9) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 10) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d'officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo. Tali elaborati dovranno altresì assicurare in particolare la compatibilità di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari costruttivi, previa approvazione della D.L.
- 11) Le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- 12) La riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Committente, la D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 13) Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa.

- 14) Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause.
- 15) E' peraltro facoltà della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio della Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dalla Assicurazione;
- 16) Nel caso che materiali, attrezzature e impianti proposti dall'Appaltatore non corrispondano esattamente alle tipologie o ai marchi commerciali indicati a titolo esemplificativo, l'onere per la dimostrazione e la verifica della corrispondenza delle prestazioni tecniche con le prescrizioni di Capitolato, e l'onere per le eventuali integrazioni di fornitura o le modifiche tecniche necessarie, anche onerose, per il rispetto delle caratteristiche esigenti e commerciali.
- 17) La raccolta e consegna in un fascicolo delle schede di documentazione tecnica, manuali d'uso e manutenzione, relativi alle apparecchiature ed impianti installati, delle istruzioni di funzionamento, delle garanzie commerciali e di tutte le istruzioni per la manutenzione delle opere realizzate.
- 18) Il consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare a esse.
- 19) La presentazione all'Amministrazione appaltante e alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed Enti infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna.
- 20) La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà esser effettuata con cadenza quadrimestrale. La Direzione lavori dovrà, tuttavia, procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
- 21) La predisposizione e la tenuta del giornale di cantiere su cui annotare le date di avanzamento dei lavori, da tenere a disposizione della Direzione di lavori e del Coordinatore per la Esecuzione, per i necessari controlli e la annotazione di eventuali Ordini di Servizio impartiti direttamente in cantiere.
- 22) La tenuta della contabilità dei lavori, aggiornata giorno per giorno per proprio conto, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione lavori, con le annotazioni nominative del personale e dei mezzi d'opera operanti in cantiere; quando l'Impresa ritenga di aver raggiunto con l'avanzamento dei lavori l'importo contrattuale, dovrà sospendere i lavori stessi dandone immediato avviso alla Direzione lavori, la quale per altro ne potrà ordinare per iscritto la ripresa sotto la propria responsabilità. In difetto di quest'ultimo ordine, in nessun caso (neppure in quello di errori materiali di contabilizzazione), l'Impresa avrà diritto a reclamare il pagamento di somme eccedenti l'importo netto contrattuale.
- 23) La consegna di tutte le garanzie tecnico-commerciali di legge relative alle apparecchiature fornite.
- 24) La predisposizione e la consegna in duplice copia, rilegata in fascicolo, delle istruzioni e delle informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la manutenzione delle opere realizzate, con la indicazione delle operazioni da effettuare e della loro frequenza, ai fini di una corretta gestione.

F) Oneri derivanti dall'applicazione di norme in materia di sicurezza

- 1) Le spese per l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale o a discrezione della D.L) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e la D.L; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, sui ritardi o anticipi.
- 2) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal piano di sicurezza sostitutivo, e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;
- 3) La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. per garantire la sicurezza delle persone e dei

veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992n. 285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.9.1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza sostitutivo;

- 4) Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
 - avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
 - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza;
- 5) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi e nel rispetto del piano sostitutivo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., e allegato al contratto;
- 6) La comunicazione al Committente o al Responsabile dei Lavori dei dati delle imprese esecutrici individuate dall'Appaltatore, anche se non subappaltatrici, e la sollecitazione e produzione a carico dell'Appaltatore stesso della documentazione da esse dovuta;
- 7) Gli oneri per l'eventuale adeguamento del Piano di Sicurezza Sostitutivo proposti dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante per cause non riconducibili ad essa, come per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, al proprio assetto organizzativo e alle proprie esigenze di programmazione.
- 8) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di cartello di cantiere delle misure minime di mt. 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi al sistema di qualificazione delle stesse. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere, così come sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori. In caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito alla Committente verrà ascritto all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 9) Le spese per eventuali spostamenti di materiali di valore storico artistico, pietrami, legnami, e di qualsiasi genere esistenti nell'ambito del cantiere e comunque da spostarsi in altro luogo deciso dalla Soprintendenza competente, compreso l'onere dell'imballo su pallet, legatura ecc..

ART. 16 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore, è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine assegnato, la Committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. I predetti pagamenti fatti dalla Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno alla Committente e al Direttore dei lavori quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori.

Al Direttore dei Lavori fa capo l'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 148, comma 4 lett. A) D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., di verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile ove richiesto.

La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

La Committente precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono:

- INPS sede di (Provincia della sede dell'impresa aggiudicataria)
- INAIL sede di (Provincia della sede dell'impresa aggiudicataria)
- CASSA EDILE..... sede di

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere in ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulata; l'Appaltatore è altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza dagli obblighi testé precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore, e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato siano a quando dalla Direzione provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Committente, ne ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 18 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore stesso, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

Salvi gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate.

L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente;

L'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Committente e la Direzione Lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

ART. 19 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve avere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove ha sede l'ufficio di Direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto ai sensi art. 2 D.M. 145/2000.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'Impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

ART. 20 PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

I sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

ART. 21 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Così come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve sempre, l'Appaltatore stesso responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Committente che provvede a dare comunicazione all'ufficio Direzione Lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 22 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.M. 145/2000 l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme si legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del precedente art. 22.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

CAPO IV INIZIO DEI LAVORI

ART. 23 CONSEGNA DEI LAVORI E PROGRAMMA LAVORI

La consegna dei lavori, così come previsto dall'art. 153 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace e sarà effettuata con le modalità di cui al citato articolo.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Committente e al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore e suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere alla Committente e al Direttore dei Lavori, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione dei lavori, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva. Il direttore dei lavori ha, l'obbligo di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli effettivamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committente.

La Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del D.P.R. 207/2010 ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo comunque coerente con il cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 1 D.P.R. 207/2010, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori l'Appaltatore deve adottare ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere per qualsiasi causa alle opere eseguite. Restano inoltre a carico dell'Appaltatore gli obblighi di risarcimento degli eventuali conseguenti danni al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

Entro quindici giorni dalla presentazione del programma esecutivo, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Committente comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo si darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
- della tipologia specialistica e tecnologica dei componenti e delle attrezzature che consentono la realizzazione e l'ultimazione dell'opera.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge sarà quella del verbale di consegna; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 6 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56, D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli e proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgono, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ART. 24 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà della Committente, e per essi la D.L. potrà ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del D.L. e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 36 del D.M. 145/2000.

Tutto ciò fermo restando l'onere dell'Appaltatore allo smaltimento a discarica dei materiali di risulta.

ART. 25 RINVENIMENTI FORTUITI

La proprietà degli oggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia o comunque compresi nelle categorie elencate nel D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) sarà della Soprintendenza competente in materia a termine di legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori e alla Soprintendenza competente, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; l'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i..

L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe e cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche o non più in uso, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti (artt. 404-413 c.p.).

CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 26 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori.

Quest'ultimo può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

ART. 27 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni Capitolato del Disciplinare descrittivo in coda al presente Capitolato ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore della loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Committente l'Appaltatore deve dimostrare di avere pagato le indennità per i danni arrecati ai terzi.

ART. 28 CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Ai campioni ordinariamente previsti da leggi e regolamenti per l'accettabilità dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- calcestruzzo;
- ferri di armatura.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a cura dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato allegate; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

La Committente potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Poiché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, è a carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestività su richiesta della D.L. o dell'organo di collaudo, alla ulteriore preventiva campionatura di materiali e componenti accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, da parte della stessa Direzione Lavori prima dell'inizio della fornitura.

I campioni e le relative documentazioni accertati e controfirmati dal D.L. e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

In relazione alla tipologia dell'intervento, la campionatura di taluni materiali, potrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente.

È a carico dell'Appaltatore l'onere per la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.L., per l'ottenimento dei relativi certificati.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali ed apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.

ART. 29 GENERALITA' SUL MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ogni categoria di lavori sarà in genere eseguita secondo le indicazioni del presente Capitolato, del Disciplinare Descrittivo in coda al presente Capitolato, dell'elenco Prezzi, dei disegni di progetto e degli altri documenti che fanno parte del contratto, e secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione lavori nel corso della loro esecuzione, a mezzo di ordini di servizio o di disposizioni riportate sul giornale di cantiere, o verbalmente per i dettagli non rilevanti.

In mancanza di precise istruzioni, l'Appaltatore dovrà applicare quanto prescrive la "regola d'arte".

Nel Disciplinare Descrittivo si richiamano prescrizioni particolari e generali da adottare nella esecuzione dei lavori, i cui oneri di applicazione si intendono compresi nel compenso a corpo e nei prezzi unitari dell'elenco prezzi. L'elenco Prezzi ha anche la funzione con la descrizione estesa delle voci, di dare indicazioni tecniche sulle modalità di fornitura, posa in opera ed esecuzione dei lavori, a integrazione di quanto descritto nel Disciplinare.

Normalmente (ma in alcuni casi possono verificarsi eccezioni), il livello di dettaglio delle prescrizioni è rappresentato, in ordine gerarchico, da:

- a) disegni esecutivi
- b) prescrizioni tecniche particolari del disciplinare
- c) voci estese dell'elenco prezzi
- d) prescrizioni tecniche generali del disciplinare

In ogni caso, quando siano rilevabili contrasti di indicazioni del Capitolato e dei documenti di contratto, o quando risultino insufficienti, verrà adottata la soluzione più conveniente all'Amministrazione.

Ad evitare malintesi sul modo di eseguire le opere, l'impresa dovrà quindi operare nel modo seguente:

- e) esaminare le diverse tavole del progetto esecutivo;
- f) esaminare le prescrizioni tecniche particolari del disciplinare;
- g) esaminare l'elenco prezzi;
- h) esaminare le prescrizioni tecniche generali del disciplinare;
- i) tenere conto degli oneri di cui al presente Capitolato;
- j) in caso di riscontrata contraddizione o di insufficiente indicazione o di dubbio interpretativo, dovrà chiedere in tempo utile un chiarimento scritto alla Direzione Lavori.

ART. 30 CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla sicurezza, alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a criteri di sicurezza e ad esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nonostante la definizione della data di ultimazione, i lavori dovranno essere condotti con continuità, con personale e mezzi ritenuti sufficienti dalla Direzione lavori, senza interruzioni dovute a qualsivoglia motivo, purché non imputabili alla Amministrazione o frutto di preventivi accordi scritti.

ART. 31 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 158 del D.P.R. 207/2010.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto.

ART. 32 PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può prima della sua scadenza richiederne la proroga.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggiore durata dei lavori sia imputabile alla Committente.

La concessione della proroga potrà essere effettuata dal Responsabile di procedimento, sentito il Direttore dei lavori entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di proroga.

ART. 33 PENALI E TERMINI PER L'ESECUZIONE

33.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione di tutte le opere appaltate è di complessivi **120 (centoventi)** giorni, naturali e consecutivi, comprensivi di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera nella misura dello 1‰ (uno per mille) sull'importo netto di aggiudicazione, fino ad un massimo del 10% dell'importo del contratto. Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, così come previsto del D.M. 145/2000 e dal DPR 207/2010.

Si rammenta che nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto di:

- 1) maltempo saltuario;
- 2) inadeguate condizioni di temperature invernali, nella misura delle normali previsioni desumibili dai dati statistici degli ultimi 10 anni.

Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile l'impresa appaltatrice riconosce espressamente l'essenzialità del termine fissato per l'ultimazione dei lavori e pertanto, in aggiunta alle disposizioni del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145/2000, accetta espressamente l'applicazione oltre alla penale, anche l'onere del risarcimento degli ulteriori danni eventualmente verificatesi anche ove richiesti da terzi.

Saranno comunque a carico dell'Appaltatore, per tutto il periodo di ritardo, le spese di assistenza e direzione lavori.

Ai sensi e per gli effetti del D.M. 145/2000, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

CAPO VI - VARIANTI AGGIUNTE ED IMPREVISTI

ART. 34 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Fermo restando quanto previsto dall'Art.161 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dalla Committente, sentito il Progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza l'aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase di progettazione;
- d) nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma del Codice Civile;
- e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tale caso il Direttore dei Lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che a sua volta ne dà immediatamente comunicazione al Progettista e all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Ove le varianti di cui al precedente punto e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto determinato ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/06.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alla previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. Delle varianti e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione Lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il riconoscimento dell'eventuale danno arrecato alla Committente.

Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione, restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera; l'Appaltatore per le varianti di cui sopra non potrà pretendere compenso eccetto il pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più e in meno da valutarsi con i prezzi contrattuali o, in mancanza di essi, con i nuovi prezzi formati secondo il disposto dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.

In conseguenza delle predette varianti, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., quantificherà gli eventuali maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta. Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

In particolare per la valutazione dei lavori dovrà farsi riferimento al Capitolato Tecnico generale per la "qualità dei materiali e dei componenti - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro", e per quanto non espressamente indicato alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo emanato dal Ministero dei LL.PP. all'art. 72 e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 14.12.90.

ART. 35 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel capitolato speciale, e tali quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dal D.M. 145/2000. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Committente ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 36 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne dà denuncia alla Committente immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, per riparare i guasti contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, mezzi d'opera, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 37 PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132 del D. Lgs 163/06 e s.m. e i., le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dall'art. 161, comma 6 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136, medesimo decreto.

La Committente procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale e nello stesso ambito provvederà a determinare le modalità di misura per la relativa contabilizzazione.

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al Contratto, si procederà alla loro determinazione con le modalità previste dall'art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. 207/2010, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantificherà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta.

ART. 38 PREZZO DEI LAVORI A CORPO

Essendo i lavori da contabilizzarsi a corpo, l'Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal Capitolato o consigliabili dalle regole dell'arte; per questi il prezzo contrattuale è fisso e invariabile; eventuali lavori non previsti richiesti dalla Committente, dei quali non si abbia il prezzo nell'elenco, sono obbligatori per l'Appaltatore, fino al maturare del quinto in più dell'importo contrattuale, compensando aumenti e diminuzioni, ai prezzi da determinarsi con apposita perizia.

ART. 39 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI

Ultimati i lavori, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta alla Direzione lavori, che senza ritardo procederà alla visita e alle verifiche di constatazione. L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere.

In contraddittorio con l'Appaltatore, la Direzione lavori stenderà quindi il regolare verbale di ultimazione. Se le opere risulteranno non conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati o imperfetta esecuzione, l'Appaltatore, nel tempo che le verrà fissato, dovrà seguire i lavori che le verranno indicati; tale avvenuta esecuzione sarà comunicata per iscritto alla Direzione lavori, che provvederà entro 15 giorni alla verifica e, nel caso che i lavori siano effettivamente completati come disposto, redigerà entro 15 giorni il verbale di ultimazione.

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la cauzione definitiva verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., all'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si sono eseguiti i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunci legali della Provincia.

Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 40 PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA.

Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, e contemplati nel contratto, con la preventiva approvazione dell'Amministrazione, saranno contabilizzati ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

CAPO VII - CONTABILITÀ DEI LAVORI

ART. 41 CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, o a corpo ove previsto, escluso ogni altro metodo.

I lavori non saranno mai liquidati in base a misure o a percentuali superiori a quelle fissate dal progetto, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del D.L.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore secondo le modalità di cui all'art. 185 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

ART. 42 CONTABILITÀ E RISERVE

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 44 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma; le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul registro stesso ed esplicate entro 15 giorni, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dall'articolo 190 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Le riserve devono essere confermate, sul conto finale, nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.

ART. 43 DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal D.L., anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:

- giornale dei lavori;
- libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
- liste settimanali;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stati di avanzamento dei lavori;
- certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- conto finale e relazione sul conto finale.

ART. 44 ACCERTAMENTO, REGISTRAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI

Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

- a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 del D.P.R. 207/2010 per le parti applicabili in relazione alla tipologia dell'appalto.

CAPO VIII PAGAMENTI E COLLAUDO

ART. 45 ANTICIPAZIONI DELLA COMMITTENTE ALL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge 98/2013 è stato reintrodotta l'obbligo di anticipare il 10% dell'importo di contratto per i contratti di appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge del Fare) e fino al 31/12/2014.

ART. 46 ANTICIPAZIONE DI SOMME DELL'APPALTATORE E INTERESSI

La Committente può far eseguire in economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto e l'Appaltatore, in tal caso, deve corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che la Direzione dei lavori gli abbia ordinato per iscritto di pagare in base a regolari note o fatture delle relative prestazioni, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. Sulle somme anticipate è dovuto all'Appaltatore l'interesse legale in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata. L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non può superare in alcun momento il 5% dell'importo dell'appalto a meno che l'Appaltatore vi consenta.

ART. 47 PAGAMENTI

La Committente, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge, non inferiore a **€40.000,00 (quarantamila/00)**

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni stato di avanzamento dei lavori, trattandosi di lavori appaltati a corpo, dovrà risultare dalla contabilizzazione della quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione riportata nella tabella 1 dell'articolo 2 del presente capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione amministrativa (art. 184 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.).

Solo nel caso di opere in variante, disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 161 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., si procederà alla contabilizzazione dei lavori di variante a misura, oltre che a corpo.

Nel caso di eventuali lavori in economia si procederà alla loro contabilizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 203 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Su ciascuna rata di acconto si farà ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti del DM. 145/2000.

Nel compilare la situazione dei lavori che devono servire di base per il pagamento, su richiesta dell'Appaltatore e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere fino alla concorrenza della metà del loro costo e per una somma che, nel complesso delle varie situazioni, non dovrà eccedere 1/2 della cauzione definitiva.

I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal D.L. ai sensi del D.M. 145/2000.

I tempi previsti dal capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, per l'emissione dei certificati di pagamento, si intendono decorrenti dalla data di comunicazione scritta e documentata dell'Appaltatore del raggiungimento dell'importo stabilito per i pagamenti in acconto, di cui al presente articolo.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura della Direzione Lavori. Si precisa e conferma che l'esecuzione delle opere, benché ordinate dalla Direzione Lavori dovrà essere limitata all'importo contrattuale.

L'eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell'Appaltatore il quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta.

Raggiunto, in forza dalla contabilità tenuta dall'Appaltatore l'importo contrattuale, l'Appaltatore stesso dovrà darne immediata comunicazione e documentazione alla Direzione Lavori.

La liquidazione si effettuerà soltanto dopo l'apposizione della firma da parte dell'Appaltatore sul registro di contabilità.

La Committente dovrà, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvedere a richiedere all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile, la regolarità contributiva dell'Appaltatore, fermo restando le competenze della D.L. previste dall'art. 9 del DPCM n. 55/90 e dall'art. 148, comma 4 lett. a) D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Al pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura. Il pagamento della fattura, ai sensi del D.Lgs. 192/2012, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della regolare fattura.

La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Il S.A.L. FINALE verrà emesso dopo l'ultimazione dei lavori, qualunque ne sia l'ammontare.

La rata di saldo verrà liquidata solo dopo l'approvazione del collaudo amministrativo (o certificato di regolare esecuzione ove previsto) e la verifica degli adempimenti contributivi e assicurativi dell'Impresa da parte della Committenza.

ART. 48 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori secondo il programma esecutivo dei lavori art. 43, comma 10 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Il suddetto programma dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ogni qualvolta si rendessero necessarie variazioni significative nella esecuzione dei lavori.

ART. 49 PREZZO CHIUSO

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/06 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Viene, a norma del quarto comma del citato articolo 133 della su menzionata legge, applicato il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso offerto, aumentato di una percentuale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata, con Decreto del Ministro dei Lavori pubblici, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento.

Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto dal progettista del progetto esecutivo, al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

ART. 50 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori secondo le modalità indicate all'art.200 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

La Committente inviterà l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni ai sensi dell'art. 201 D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

ART. 51 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori (art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.).

CAPO IX GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

ART. 52 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA

La Committente si riserva di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale secondo le disposizioni dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

Quando la Committente si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, quest'ultimo non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Committente delle predette opere avverrà nel termine perentorio che verrà fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

A collaudo finale favorevole l'opera deve essere consegnata alla Committente. Gli eventuali oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell'Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 141 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. e all'art. 1669 c.c.

ART. 53 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore il progresso dei lavori sia in ritardo rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia e all'art. 256 del D.Lgs. 163/06.

ART. 54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 256 del D.Lgs. 163/06.

ART. 55 RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 256 del D.Lgs. 163/06.

ART. 56 CESSIONI, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione, e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 del D.Lgs. 163/06, per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà l'art. 36 della stessa legge.

ART. 57 ACCORDO BONARIO

Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore superino il 10 per cento dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/06.

Il Responsabile del Procedimento acquisisce la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e sentito l'Appaltatore formula entro 90 giorni dall'applicazione dell'ultima riserva sui documenti contabili, una proposta di accordo bonario alla Committente.

Quest'ultima, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta del Responsabile del Procedimento, adotta una delibera di accordo bonario che la impegna e che viene comunicata all'Appaltatore nei successivi dieci giorni.

Nella delibera motivata di offerta di bonario componimento devono essere indicate le modalità di individuazione delle somme occorrenti, reperite nel programma dei lavori.

Sulle somme assentite in sede di accordo bonario decorrono interessi legali esclusa la rivalutazione, dal 60° giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

L'Appaltatore che non accetti l'offerta della Committente, una volta confermate un tutto o in parte le riserve, può procedere secondo quanto prescrive l'articolo 61 del presente Capitolato.

Le reciproche concessioni delle parti nel corso della procedura non comportano alcun riconoscimento di responsabilità o implicita rinuncia a propri diritti.

ART. 58 CONTESTAZIONI TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. 207/2010 e s.m. e i..

ART. 59 NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente detto nel presente Capitolato speciale, si fa riferimento a quanto riportato dal Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei LL.PP. DM. LL.PP 145/2000 e a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, e al Codice Civile.